

DISCIPLINARE GENERALE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO CONTADINO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21 giugno 2010
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31 gennaio 2011
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.102 del 30 novembre 2012

DISCIPLINARE GENERALE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO CONTADINO

INDICE

Art. 1. Finalità del disciplinare

Art. 2. Finalità del mercato contadino

Art. 3. Gestione del mercato

Art. 4. Caratteristiche

Art. 5. Soggetti ammessi alla vendita

Art. 6. Prodotti agricoli in vendita

Art. 7. Vendita ed altre attività consentite

Art. 8. Modalità di vendita

Art. 9. Addetti alla vendita

Art. 10. Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

Art. 11. Compiti del soggetto gestore autorizzato

Art. 12. Disciplina amministrativa e controlli

Art. 13. Causa di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

Art. 14. Soppressione del mercato

Art. 15. Autorizzazione di suolo pubblico

Art.1. Finalità del disciplinare

- 1) La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono la partecipazione al mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (d'ora in poi denominato "mercato contadino") in applicazione del D.M. 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".
- 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità di seguito indicati:
 - tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare;
 - fornire a coloro che utilizzano l'area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.
- 3) Lo svolgimento del mercato è altresì soggetto alle altre norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie.
- 4) Ai sensi del D.LGS. 18/5/2001 n. 228 art. 4 comma 7, del D.M. 20/11/2007 e del D.LGS. 31/3/1998 n. 114 art. 4 comma 2 lett. d), alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli non si applica la disciplina di cui allo stesso D.LGS. 114/98 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio".

Art. 2. Finalità del mercato contadino

- 1) Con la creazione del mercato contadino l'Amministrazione Comunale si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio locale;
 - valorizzare l'imprenditorialità delle imprese agricole dando così un contributo ad una maggiore equità nell'accesso al mercato a una competizione più paritaria e creando prospettive di maggior reddito per tali imprese;
 - favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l'eliminazione dell'intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione e il luogo di commercializzazione;
 - garantire la provenienza dei prodotti;
 - favorire una politica volta al consumo di produzioni stagionali al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all'ambiente dal trasporto delle merci;
 - recuperare i valori quali la conoscenza e la cultura del territorio rappresentato dalle imprese ad esso collegate.

Art. 3. Gestione del mercato

- 1) L'organizzazione e la gestione del mercato contadino è affidata ad un soggetto terzo (d'ora in poi denominato "soggetto gestore") autorizzato con apposito atto, che ha il compito di osservare e di far osservare le disposizioni del presente disciplinare.

Art. 4. Caratteristiche (modificato con D.C.C. n.16 del 31/01/2011 e con D.C.C. n.102 del 30/11/2012)

- 1) Il mercato contadino è ubicato da settembre ad aprile in Piazza del Popolo e da maggio ad agosto in zona "Parlamentino"
- 2) Il mercato contadino si svolge di norma il quarto sabato di ogni mese. In ogni caso l'Amministrazione, di concerto con il soggetto gestore, fissa il calendario annuale del mercato stesso.
In particolare, in tale occasione si concorda:
 - l'eventuale necessità di spostamento del mercato in altri luoghi o giorni in occasione di particolari festività locali e/o manifestazioni che avranno svolgimento in Piazza del Popolo o in zona Parlamentino;

- l'eventuale temporaneo spostamento del mercato in altri luoghi o giorni per necessità turistiche o per specifiche esigenze del soggetto gestore o dell'Amministrazione;
 - l'eventuale necessità di anticipazione o posticipazione delle date di svolgimento del mercato nel caso in cui queste vengano a coincidere con festività riconosciute a tutti gli effetti di legge.
- Il calendario può subire modifiche o aggiornamenti nel corso dell'anno.

2 bis) L'Amministrazione può altresì concordare con il soggetto gestore lo svolgimento di edizioni speciali del mercato, anche in via sperimentale, in altre zone del territorio aronese

- 3) Nel caso in cui il mercato non abbia potuto avere svolgimento, nemmeno parziale, a causa di condizioni metereologiche particolarmente avverse, lo stesso potrà essere eventualmente recuperato in altra giornata da concordarsi tra il soggetto gestore e l'Amministrazione Comunale.
- 4) Gli orari di vendita sono stabiliti con ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 previa consultazione col soggetto gestore .
- 5) Il numero degli espositori del mercato è in media di 15.
- 6) Gli espositori potranno variare di mese in mese al fine di :
 - garantire varietà di offerta dei prodotti e di evitare quindi situazioni di eccessiva offerta dello stesso prodotto;
 - venire incontro alle esigenze di quelle attività che, più di altre, sono condizionate dalla discontinua e frammentaria disponibilità del prodotto per ragioni di stagionalità e temporalità della produzione;
 - poter eventualmente ricorrere, in caso di numerose richieste di accesso, alla rotazione degli espositori.

Il soggetto gestore comunica mensilmente al Comune, anche ai fini del controllo, l'elenco degli espositori.

- 7) Le località di provenienza dei singoli espositori saranno prevalentemente regionali (favorendo *in primis* la partecipazione dei produttori con provenienza dalle Province di Novara e VCO), nel senso che nel mercato contadino si cercherà di favorire le produzioni locali e di prossimità, e nel caso di ricorso per ragioni di completezza d'offerta a produzioni extra regionali, verrà garantita la provenienza da province confinanti ai limiti regionali o anche, nel limite del 15% dei partecipanti alle singole edizioni, da province o regioni non confinanti

Art. 5. Soggetti ammessi alla vendita

- 1) La presenza nel mercato contadino sarà riservata esclusivamente a imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.C. iscritti nel Registro Imprese e dotati di partita iva, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi. Sono esclusi gli agricoltori con volume di affari inferiore a 7.000,00 euro che non sono iscritti al Registro Imprese.
- 2) I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso:
 - dei requisiti morali previsti dall'art. 4 co. 6 del D.Lgs. 228/2001 e quindi non possono aver avuto nel quinquennio precedente, condanne per reati e frodi relative a igiene, sanità o manipolazione degli alimenti.
- 3) Nel metodo di assegnazione dei posti non ci saranno inizialmente preclusioni, inteso che il mercato contadino è accessibile a tutte le attività aventi le caratteristiche previste, fatte salve le cause di estromissione di cui all'art. 13 c. 1 nonché quanto previsto all'articolo 4 c. 6 ed in particolare:
 - se dovessero verificarsi nelle richieste di partecipazione situazioni di eccessiva offerta dello stesso prodotto, e rendendosi conto che ciò potrebbe arrecare turbativa agli interessi del mercato, il soggetto gestore potrà intervenire e non consentire l'accesso al mercato stesso;
 - nell'accesso e nell'eventuale rotazione degli espositori saranno aiutate quelle attività che per ragioni di stagionalità e temporalità della produzione, sono condizionate dalla discontinua e frammentaria disponibilità del prodotto.

Art. 6. Prodotti agricoli in vendita

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) provenire dall'ambito territoriale di cui al precedente art. 4 c. 7;
- b) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da imprenditori agricoli dell'ambito territoriale di cui al precedente art. 4 c. 7 nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti;
- d) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine. Il luogo di origine dovrà essere indicato in relazione al comune di provenienza del prodotto.

2) L'imprenditore deve indicare con appositi cartelli ben leggibili al pubblico gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell'impresa produttrice.

Art. 7. Vendita ed altre attività consentite

1) Nell'ambito del mercato contadino, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:

- a) degustazione gratuita dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva;
- b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale;
- c) attività di promozione dei prodotti agricoli da parte di associazioni di produttori o similari;

2) Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli .

Art. 8. Modalità di vendita

- 1) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui ai precedenti articoli 6 e 7 devono essere svolte in conformità alla normativa igienico-sanitaria vigente in materia.
- 2) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente.
- 3) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre i prezzi devono essere indicati per unità di misura.
- 4) Dovranno essere utilizzati materiali sia nella fase di esposizione, sia nella fase di vendita a basso impatto ambientale, limitando comunque all'essenziale l'uso di contenitori.

Art. 9. Addetti alla vendita

1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci della società nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 10. Obblighi degli imprenditori partecipanti al mercato

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal presente disciplinare; inoltre devono:
 - a) Presentare apposita comunicazione al Comune ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/01 sottoscrivendo anche l'impegno ad attenersi al disciplinare del mercato;
 - b) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le tipologie di produzione nonché gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole e, per tali prodotti, la denominazione e sede dell'impresa produttrice;
 - c) osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
 - d) lasciare pulito lo spazio occupato;
 - e) rispettare l'orario di svolgimento del mercato;
 - f) collocare i propri banchi o gazebo in modo da non pregiudicare il posizionamento dei dehors da parte degli esercizi pubblici autorizzati dal Comune.

Art. 11. Compiti del soggetto gestore autorizzato

1) Competono al soggetto gestore autorizzato:

- a. l'ammissione alla partecipazione al mercato contadino unicamente dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 5 del presente disciplinare;
- b. la vigilanza affinché gli imprenditori partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
- c. l'organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previo patrocinio delle stesse;
- d. l'eventuale organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- e. l'elaborazione di proposte rivolte all'Amministrazione Comunale sul funzionamento del mercato;
- f. l'acquisizione della dichiarazione di conformità alle normative vigenti dell'eventuale impianto elettrico temporaneo posizionato.

2) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore o i singoli operatori possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art. 12. Disciplina amministrativa e controlli

- 1) Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare avvalendosi anche della vigilanza del locale Comando di Polizia Locale.
- 2) Le violazioni al presente disciplinare sono soggette alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 a norma dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/00.

Art. 13. Causa di estromissione dal mercato e revoca dell'autorizzazione

- 1) Eventuali comportamenti individualmente scorretti che possano determinare un danno al mercato ed agli altri espositori, potrebbero essere motivo di mancata riassegnazione del posto.
- 2) In caso di accertamento di più violazioni degli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli operatori che partecipano al mercato contadino, il Comune né dà notizia al soggetto gestore che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione possono comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata al soggetto gestore.
- 3) Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino possono comportare la revoca dell'autorizzazione rilasciata al soggetto gestore.
- 4) E' disposta altresì la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il numero dei partecipanti sia stato inferiore a cinque in almeno due mercati nel corso dell'anno solare.

Art.14. Soppressione del mercato

- 1) Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

Art. 15. Autorizzazione di suolo pubblico (modificato con D.C.C. n.16 del 31/01/2011)

- 1) L'autorizzazione all'occupazione dell'area di svolgimento del mercato (comunale o demaniale) viene rilasciata al soggetto gestore dagli uffici competenti